



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto del mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

L'intervento normativo trova fondamento nell'articolo 1 della legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*, che, ai fini della corretta attuazione dei principi di delega in essa richiamati, prevede la facoltà del Governo di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, consentendo di procedere anche all'eventuale rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia sulla base delle pertinenti consistenze effettive al 1° gennaio 2019 - tenuto conto anche delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla medesima data- nonché di utilizzare le risorse stanziate per detta finalità di cui al fondo dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 132 del 2018.

L'intervento regolatorio risponde, dunque, all'esigenza di incrementare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze di polizia, nonché a quella di ampliare le opportunità di progressione in carriera del suddetto personale e valorizzarne la professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere sistematico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità emerse nell'applicazione delle normative in materia e a migliorare il *drafting* dei vigenti provvedimenti legislativi.

L'esercizio della predetta facoltà si rende indispensabile e urgente al fine di introdurre disposizioni integrative e correttive “ulteriori” rispetto a quelle già introdotte con il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che consentano di migliorare il decreto legislativo n. 95 del 2017 e superare talune discrasie, incertezze e criticità, emerse durante la fase applicativa del decreto di riordino delle carriere delle forze di Polizia.

A tal fine, nell'ambito dei principi di delega sopra richiamati, è stato predisposto l'unito schema di decreto legislativo, composto da 45 articoli, suddivisi in sette Capi, che riproducono in parte l'impianto sistematico del decreto legislativo:

Capo I: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di finanza;

Capo IV: Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

Capo VI: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Con riferimento al **Capo I**, relativo alle modifiche alla revisione dei ruoli del personale della **Polizia di Stato**, il presente schema di decreto costituisce il veicolo normativo per intervenire, parzialmente e coerentemente con le finalità del decreto legislativo, sulle criticità applicative emerse nella fase di attuazione, connesse, in particolare:

- a) alla necessità di avere un maggior numero di ufficiali di polizia giudiziaria in relazione all'esigenza di disporre di un adeguato numero di operatori per lo svolgimento delle relative funzioni, finalizzate soprattutto all'attività di prevenzione e repressione dei reati;

- b) alla necessità di snellire le procedure per il passaggio dal ruolo iniziale degli agenti e assistenti al ruolo superiore dei sovrintendenti, con possibilità di prevedere, in tale ultimo ruolo, nella fase transitoria, posizioni soprannumerarie, riassorbibili, attesa la necessità di disporre, in tempi brevi, di ufficiali di polizia giudiziaria;
- c) all'impossibilità, nei prossimi anni, di disporre, in numero adeguato rispetto alle esigenze funzionali dell'Amministrazione, di ispettori superiori e sostituti commissari, attese le gravi carenze di organico già venutesi a creare nel predetto ruolo nel corso degli ultimi anni e della prevista massiccia quantità di cessazioni per collocamento a riposo per limiti di età nei prossimi anni, tenendo pure conto del contenzioso promosso da numerosi ispettori superiori per il riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica di ispettore capo eccedente quella minima per l'accesso allo scrutinio;
- d) all'esigenza di accelerare, sempre per le anzidette esigenze di funzionalità, la copertura dei posti disponibili per i concorsi interni per vice ispettore già previsti nella fase transitoria;
- e) ai vuoti di organico di livello dirigenziale che si verificano a partire dal primo gennaio di ogni anno, atteso che la vigente disciplina prevede che l'Amministrazione debba attendere il 31 dicembre per eseguire la ricognizione delle vacanze in organico e poter espletare la successiva procedura di scrutinio - il cui *iter* procedimentale dura alcuni mesi - con la conseguenza che i posti rimasti scoperti durante l'anno vengono ripianati soltanto nel secondo semestre dell'anno successivo;
- f) alla opportunità di recuperare il taglio di posizioni di primo dirigente della carriera dei funzionari "ordinari" previsto dal riordino, mediante il recupero di un significativo numero di unità;
- g) alla necessità di prevedere un aumento dell'attuale dotazione organica complessiva nei ruoli di base, per consentire l'immissione in servizio di nuovo personale più giovane di età rispetto al personale attualmente in servizio che ha una elevata età media e che viene solitamente impiegato in attività di natura tecnico-gestionale e amministrativa anche a causa della grave carenza di personale dell'Amministrazione civile conseguente alla notevole riduzione del *turn over*;
- h) all'eccessiva durata dei percorsi formativi iniziali per l'accesso ad alcune qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato per la fase transitoria, che determina una dilatazione dei tempi di immissione in servizio operativo del personale di nuova nomina;
- i) allo sviluppo di carriera di taluni ruoli, compresi quelli tecnico-scientifici, rispetto ai quali si ravvisa la necessità di ridurre i tempi di permanenza di talune qualifiche, al fine di ottenere una contenuta accelerazione della progressione di carriera per garantire - in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio - la possibilità di raggiungere le qualifiche superiori;
- l) all'assenza di un settore tecnico della Polizia di Stato competente in materia di "sicurezza cibernetica", la cui istituzione appare fondamentale al fine di consentire l'innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti del nostro Paese;
- m) al completamento della disciplina dei requisiti per l'accesso ai concorsi nella Polizia di Stato, allineandola alle corrispondenti disposizioni dell'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riferimento ai requisiti di condotta;
- n) alla necessità di prevedere una misura compensativa per gli ispettori superiori, in possesso di tale qualifica già prima del riordino delle carriere, "raggiunti" dagli *ex* ispettori capo;
- o) alla mancata previsione dell'assegno *una tantum* per una parte del personale con qualifica apicale con maggiore anzianità che non ha beneficiato di alcuna riduzione delle permanenze per l'accesso alle qualifiche superiori;
- p) al mancato allineamento tra la promozione a commissario capo tecnico r.e. e quella prevista per la corrispondente qualifica del ruolo direttivo "ordinario" ad esaurimento.

Ciò posto, il **Capo I** dello schema di provvedimento, **composto di 6 articoli (da 2 a 7)**, reca modifiche ed integrazioni ai seguenti testi normativi in materia di ordinamento del personale della **Polizia di Stato**:

- decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*” (**articolo 2**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*” (**articolo 3**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*” (**articolo 4**);
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “*Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*” (**articolo 5**);
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato*” (**articolo 6**);
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*” (**articolo 7**).

Quanto segue per un’**analisi nello specifico**.

L’articolo 2, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante “*Sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*”, prevedendo:

- alle lettere a) e b), l’allineamento alle disposizioni del Codice dell’Ordinamento Militare (COM) in materia di titolarità della potestà disciplinare nei confronti del personale in servizio presso gli uffici “interforze. In particolare, viene chiarito che le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della pena pecuniaria sono inflitte al personale della Polizia di Stato dal capo dell’ufficio o dal comandante del reparto, se appartenente alla Polizia di Stato, ovvero qualora il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartenga ai ruoli della Polizia di Stato, dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata;
- alla lettera c), modifiche finalizzate ad allineare le previsioni già vigenti alle nuove qualifiche dei funzionari della Polizia di Stato introdotte dal riordino delle carriere.

L’articolo 3, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*”, prevedendo:

- alla lettera a), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore”, al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;
- alla lettera b):
 - ai nn.1) e 2), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente;
 - al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti dal decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell’interno;
- alla lettera c):

- al n.1), la possibilità di sottoporre i frequentatori del corso di formazione per allievi e agenti a valutazioni attitudinali per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono una particolare qualificazione;
- ai nn. 2) e 3), una modifica finalizzata a individuare, quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti in prova terminano il periodo residenziale presso l'Istituto di istruzione, con la conferma del giudizio di idoneità;
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per allievi e agenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d), una riformulazione delle ipotesi nelle quali gli allievi o gli agenti in prova possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge. In particolare, oltre alle ipotesi già previste di assenza connessa a infermità contratta durante il corso ovvero legata alla maternità, viene introdotta quella connessa a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere;
- alla lettera e), la soppressione dell'articolo 6-*quater* del D.P.R. n. 335/1982, recante la disciplina relativa all'addestramento e ai corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti. L'intervento, in chiave sistematica, trasla parte della disciplina al n. 1) della suddetta lettera d) e introduce, alla successiva lettera r), una espressa disciplina dei corsi di specializzazione, abilitazione e qualificazione, non più riferiti solo agli agenti, ma a tutto il personale della Polizia di Stato, colmando una lacuna esistente nell'ordinamento;
- alla lettera f):
 - al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
 - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore", al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;
- alla lettera g):
 - al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcameneti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
 - al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti, in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti rimasti non coperti per l'ammissione al corso di formazione

professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo sono devoluti agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4), che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti;

- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte abbia esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera h):

- al n.1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per gli allievi agenti e gli agenti in prova di cui alla precedente lettera e);
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. La disposizione mira ad allineare la disciplina dei corsi dei sovrintendenti a quanto già previsto per quelli degli ispettori;

- alla lettera i):

- al n. 1), lettere a) e b), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi e interventi di *drafting* formale;
- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno, ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;
- al n. 3), una correzione materiale finalizzata ad armonizzare il comma 3 dell'articolo 27 con il precedente comma 2, nel quale si prevede che il corso di formazione ha durata non inferiore a sei mesi;
- al n. 4), un intervento di *drafting* formale;
- al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e dei corsi per la nomina a vice ispettore dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

- alla lettera l):

- ai nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale;
- al nn. 3) e 4), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore mediante concorso pubblico;
- alla lettera m):
 - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
 - al n. 2), che i crediti formativi universitari (CFU) da acquisire durante la frequenza del corso per la nomina a vice ispettore di polizia siano riconducibili a lauree triennali a contenuto propriamente giuridico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della successiva partecipazione al concorso interno per vice commissario);
 - al n. 3), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di “tirocinio applicativo” in “tirocinio operativo di prova”, con espressa precisazione dell’esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;
- alla lettera n):
 - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
 - al n. 2), che la dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore consegue solo al mancato superamento dell’esame finale e non anche di quelli intermedi, in analogia a quanto già previsto per gli ispettori tecnici;
 - al n. 3), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice ispettore possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l’assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, in analogia a quanto previsto per il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti;
- alla lettera o), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore per la promozione alla qualifica di ispettore capo, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;
- alla lettera p), in linea con le finalità di carattere funzionale sottese all’intervento di cui alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo per la promozione alla qualifica di ispettore superiore con acquisizione della connessa qualificazione di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, garantendo così un, seppur contenuto, più rapido avanzamento in un ruolo di rilevanza strategica per l’Amministrazione della pubblica sicurezza; questo anche al fine di soddisfare un’ulteriore rilevante esigenza funzionale dell’Amministrazione tendente a contenere il decremento organico nella qualifica di ispettore superiore connesso al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsto per il prossimo futuro, di consistenti aliquote di personale; inoltre, si chiarisce che, ai fini dell’accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore, il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali a contenuto propriamente giuridico previste per la partecipazione al concorso interno per vice commissario;
- alla lettera q), l’introduzione di una specifica disposizione finalizzata a disciplinare con fonte normativa primaria lo svolgimento dei corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento previsti per tutto il personale della Polizia di Stato al fine di sanare una lacuna esistente nell’ordinamento;
- alla lettera r), una modifica di carattere formale volta ad esplicitare l’applicabilità delle disposizioni in materia di rapporti informativi anche ai funzionari dei ruoli direttivi;
- alla lettera s), una correzione materiale necessaria a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di promozione per merito straordinario anche agli assistenti;
- alla lettera t):
 - al n. 1), una correzione necessaria per allineare la rubrica al contenuto dispositivo, applicabile anche ai funzionari del ruolo direttivo;

- al n. 2), l'attribuzione della classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, di tre scatti di anzianità, al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbia conseguito eccezionali risultati, integrando i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario. A tale personale viene attribuito un riconoscimento economico in sostituzione dell'avanzamento alla qualifica superiore, poiché, come del resto avviene anche per altri ruoli, quella di commissario capo già costituisce la qualifica apicale del ruolo di appartenenza;
- alla lettera u), una correzione necessaria per esplicitare l'applicabilità della disposizione anche ai funzionari del ruolo direttivo;
- alla lettera v), modifiche alla TABELLA A:
 - al n. 1), per recuperare 30 unità nella dotazione organica dei primi dirigenti, rispetto al previsto decremento, dal 1.1.2027, di 81 unità;
 - ai nn. 2) e 3), per aggiornare il novero degli incarichi attribuibili ai dirigenti della Polizia di Stato, al fine di meglio assicurare le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
 - al n. 4), per ridurre contestualmente di 30 unità la dotazione della qualifica iniziale della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia;
 - ai nn. 5) e 7), per diminuire di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario), al fine di compensare l'incremento della dotazione organica del corrispondente ruolo degli ispettori tecnici;
 - ai nn. 6) e 7), per adeguare la Tabella A alle denominazioni delle qualifiche di ispettore superiore e sostituto commissario per come riformulate già dal decreto principale n. 95 del 2017;
 - al n. 8), per rimodulare la dotazione complessiva del ruolo degli ispettori a seguito del decremento di 600 unità di cui ai nn. 5) e 7);
 - al n. 9), per fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un aumento della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti pari a 1.600 unità, necessarie per il soddisfacimento di plurime esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, tra cui, in particolare, assumono grande rilievo: incrementare i servizi di controllo del territorio e di ordine e sicurezza pubblica; evitare l'indebolimento del complessivo dispositivo di sicurezza nei comparti delle Specialità, assicurando il mantenimento in attività dei presidi dislocati sul territorio; sostenere lo sviluppo delle attività della Polizia delle comunicazioni anche con riferimento all'istituzione del settore tecnico della sicurezza cibernetica; sostenere, altresì, lo sviluppo delle attività della Polizia delle frontiere, alla luce delle significative dinamiche migratorie e dei connessi possibili sviluppi sul piano istituzionale, anche a livello sovranazionale. Tale aumento di organico costituisce uno strumento di attenuazione della riduzione delle dotazioni organiche raggiunta con il d.lgs. n. 95/2017, cosicché si passa da 117.291 unità ante-riordino a 106.255 con il decreto legislativo n. 95 del 2017, fino a 107.855; pertanto, la riduzione passa da 11.036 unità a 9.436. La destinazione di tale aumento per intero al ruolo degli agenti e assistenti trova fondamento nella significativa riduzione subita da tale ruolo, oltre che sul piano dell'organico (nel 2017 la riduzione ammonta a circa 9.600 unità), in termini di forza effettiva, atteso che tale ruolo è l'unico da cui si selezionano, mediante promozioni, i vice sovrintendenti, nel quadro delle misure dirette all'obiettivo generale di aumentare gli ufficiali di polizia giudiziaria. Un aumento dell'organico del ruolo di base corrisponde, dunque, alle aggiornate esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, che gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti possono soddisfare nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione e repressione della criminalità, con un effetto in grado di riverberarsi anche su una migliore distribuzione

dei presidi di sicurezza sul territorio, garantendo quella necessaria flessibilità organizzativa necessaria al funzionamento degli Uffici, soprattutto periferici.

Quanto osservato in termini generali vale anche per la dotazione organica dei primi dirigenti della carriera funzionari che espletano funzioni di polizia: infatti, nel quadro della riduzione, entro il 2027, dei funzionari che espletano funzioni di polizia di 800 unità (da 4.500 a 3.700), i primi dirigenti passano da 709 a 628 unità (con un decremento pari ad 81 unità), per cui l'incremento di 30 unità ad opera del correttivo in esame (pari al 7,5% delle citate 800 unità), attenuando la riduzione, è funzionale ad una compiuta ed equilibrata opera di riorganizzazione dell'intera Amministrazione, a livello periferico e centrale, in corso di elaborazione parallelamente al riordino delle carriere.

L'articolo 4, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*”, mediante una serie di interventi finalizzati ad allineare la disciplina del personale “tecnico” a quella del corrispondente personale dei ruoli “ordinari”, prevedendo:

- alla lettera a):
 - al n. 1), la facoltà del Ministro dell'interno di articolare, con proprio decreto, il ruolo degli ispettori tecnici e la carriera dei funzionari tecnici in settori e profili di impiego. Viene, inoltre, introdotto un nono settore denominato “sicurezza cibernetica”, al fine di corrispondere alle esigenze di operatività in tale campo della Polizia di Stato;
 - al n. 2), un intervento finalizzato a chiarire che il personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto, in analogia, del resto, con quanto già previsto per il ruolo che espleta funzioni di polizia;
- alla lettera b), in analogia e con le stesse finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di assistente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di “coordinatore”;
- alla lettera c):
 - ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di agente tecnico;
 - al n. 3), la rimodulazione del corso di formazione per la nomina ad agente tecnico mediante una estensione della durata da quattro a sei mesi;
 - al n. 4), un intervento finalizzato a colmare una lacuna legislativa e ad individuare quale momento più significativo per la celebrazione della cerimonia di giuramento, quello in cui gli agenti tecnici in prova terminano il corso di formazione;
 - al n. 5), il trasferimento della potestà regolatoria in materia di concorsi e di altre procedure di reclutamento per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d), l'introduzione, al fine di colmare una lacuna legislativa, della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per allievi agenti tecnici, fatta salva la fattispecie del periodo di prova non previsto per il personale “tecnico”;
- alla lettera e):
 - al n. 1), la specificazione della natura delle mansioni svolte dal personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici, mediante il riconoscimento di mansioni, che, seppur sempre esecutive, sono, però, caratterizzate dal fatto di poter essere anche qualificate e complesse, al fine di valorizzarne la professionalità in relazione alla effettiva valenza dei compiti da questi svolti;
 - al n. 2), una riduzione da otto a sei degli anni di permanenza nella qualifica di sovrintendente capo tecnico per l'attribuzione della denominazione di “coordinatore”, al fine di garantire, attraverso una contenuta accelerazione della progressione in carriera, la possibilità di acquisire, per un numero superiore di soggetti, correlato alle esigenze di

funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti, la denominazione prevista per la qualifica apicale prima della cessazione dal servizio;

- alla lettera f):

- al n. 1), la possibilità, per il personale promosso vice sovrintendente tecnico per merito straordinario di partecipare, nell'ambito delle risorse destinate alle relative procedure, anche ai concorsi interni e agli scrutini (con conseguente ricostruzione di carriera) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole, formalizzando così nell'ordinamento una prassi già consolidata tendente a evitare "scavalcamimenti" da parte di altro personale nominato, nella stessa qualifica, con decorrenza anteriore. Il trattamento previsto per tali soggetti, qualora vincitori, è l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente tecnico; esso non grava sullo stanziamento previsto per la procedura concorsuale, bensì sugli apposti stanziamenti di bilancio predisposti per le promozioni per merito straordinario;
- al n. 2), fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso per titoli ed esami per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici in favore dei partecipanti alla procedura di selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Analogamente, si dispone che i posti non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale del personale che ha superato lo scrutinio per merito comparativo, sono devoluti, agli idonei del concorso interno per titoli ed esami. La disposizione è da leggersi in combinato disposto con la previsione di cui al successivo n. 4) che introduce una specifica disciplina della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- al n. 3), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso e del corso di formazione per l'immissione nel ruolo dei sovrintendenti tecnici dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 4), la facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici da parte del personale che ha partecipato allo scrutinio o al concorso interno, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. La disposizione prevede, inoltre, l'esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali, relative all'annualità immediatamente successiva, del vincitore che, per due volte ha esercitato la suddetta facoltà pur essendo stato assegnato con mantenimento della sede di servizio. I posti non assegnati a seguito di rinuncia del vincitore sono attribuiti ai partecipanti alla medesima procedura del dipendente che ha formulato la rinuncia utilmente collocatisi nella relativa graduatoria; anche in tale ultimo caso, la prevista facoltà di rinuncia è esercitabile entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di assegnazione e sino al giorno precedente l'inizio del relativo corso di formazione;

- alla lettera g):

- al n. 1), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge;
- al n. 2), che i frequentatori del corso per vice sovrintendente tecnico che non superano gli esami di fine corso sono restituiti al servizio d'istituto ed ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo;

- alla lettera h):

- al n. 1), una rimodulazione delle percentuali da destinare al concorso pubblico e al concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, in ossequio ai principi

costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi;

- al n. 2), che il numero dei posti da mettere annualmente a concorso sia determinato sulla base della complessiva carenza nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, al fine di garantire l'organico sviluppo della progressione in carriera del personale. Inoltre, sono introdotte misure volte ad assicurare che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pubblico, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno;

- alla lettera i):

- ai nn. 1) e 2), una riformulazione dei requisiti necessari per accedere alla qualifica di vice ispettore tecnico mediante concorso pubblico;
- al n. 3), il rinvio ad un decreto del Ministro dell'interno per semplificare la procedura di individuazione delle lauree in relazione alle quali è garantita l'acquisizione di CFU durante il corso di formazione per la nomina a vice ispettore tecnico (che sono, poi, le medesime utili anche ai fini della partecipazione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico);
- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico e del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- al n. 5), una riformulazione sul piano nomenclatorio del periodo di “tirocinio applicativo” in “tirocinio operativo di prova”, con espressa precisazione dell'esatta rilevanza giuridica degli esiti dello stesso;

- alla lettera l), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina del concorso interno e del corso per la nomina a vice ispettore tecnico dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;

- alla lettera m), una riformulazione delle ipotesi di dimissione dal corso per vice ispettore tecnico;

- alla lettera n), un intervento finalizzato a chiarire il momento della decorrenza del termine di permanenza nella qualifica di vice ispettore tecnico per la promozione a ispettore tecnico;

- alla lettera o), una riduzione da sette a sei anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore capo tecnico, al fine di garantire, in un arco temporale compatibile con la permanenza in servizio dei beneficiari, una progressione in carriera un minimo più celere per soddisfare le esigenze di funzionalità connesse allo svolgimento dei relativi compiti;

- alla lettera p), una riduzione da nove a otto anni del periodo di permanenza nella qualifica di ispettore capo tecnico per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico; inoltre, si chiarisce che per l'accesso allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico il personale interessato deve possedere una delle lauree triennali da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno;

- alla lettera q), modifiche alla TABELLA A:

- alla lettera a), oltre ad un intervento di carattere formale in relazione alla denominazione dell'intero ruolo degli ispettori, per aumentare di 600 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici (di cui 180 con la qualifica di sostituto commissario tecnico), in funzione dell'istituzione del nuovo settore di impiego “sicurezza cibernetica” e per incrementi nei rimanenti settori per esigenze di maggiore funzionalità;
- alla lettera b): riduzione di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei chimici e di 1 unità della dotazione organica dei commissari tecnici, ruolo tecnico dei biologi;

- alla lettera c):
 - n. 1): un intervento di carattere formale;
 - n. 2): un aumento della dotazione organica dei dirigenti generali tecnici, nella misura di un dirigente generale tecnico, necessario per le esigenze di funzionalità del nuovo assetto comparto tecnico-logistico dell'Amministrazione;
 - n.3) eliminazione della prevista indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico nell'ipotesi di nomina di un dirigente generale tecnico.

L'articolo 5, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante “*Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato*”, prevedendo:

- alla lettera a), per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere utilizzato, a domanda o d'ufficio, in servizi di istituto tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato ritenuti, dalla Commissione di cui all'articolo 4 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
- alla lettera b), la possibilità, per gli ispettori del ruolo “ordinario” non più idonei all'espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore tecnico “supporto logistico-amministrativo” anche qualora non abbiano conseguito l'idoneità per il passaggio in uno degli altri otto settori dei ruoli “tecnici”.

L'articolo 6, comma 1, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante il “*Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.*”, prevedendo:

- alle lettere a), b) e c), interventi di coordinamento finalizzati ad allineare le disposizioni vigenti in materia di nomina a maestro direttore, maestro vice direttore e orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato;
- alle lettere d) ed e), interventi di allineamento nomenclatorio della qualifica apicale del personale del ruolo degli orchestrali alla corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, modificando la rubrica in “Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore” e sostituendo la qualifica di “orchestrale-I livello” con quella di “orchestrale sostituto commissario tecnico”;
- alla lettera f), la modifica della TABELLA G, al fine di ridurre di un anno la permanenza nella qualifica di orchestrale ispettore tecnico e di orchestrale ispettore tecnico capo ai fini della promozione alla qualifica superiore, in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dei ruoli tecnici.

L'articolo 7, comma 1, introduce modificazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, prevedendo:

- alla lettera a), una correzione di *drafting*, finalizzata anche a specificare l'esatta denominazione dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza;
- alla lettera b), per esigenze di sistematicità dell'ordinamento, la “nuova” collocazione della previsione (già contenuta nell'articolo 2, comma 1, lett. ii), n. 4), del decreto legislativo) delle modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, con modificazioni volte ad assicurare che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il concorso interno *ex articolo 5-bis*, ovvero attraverso la riserva prevista nel

concorso pubblico *ex articolo* 3, non superi, in ogni caso, il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento generale in materia di quote di partecipazione ai concorsi riservate al personale già appartenente all'Amministrazione;

- alla lettera c), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), una riformulazione, in analogia a quanto già previsto dal COM, dei requisiti necessari per accedere alla carriera dei funzionari di Polizia, e prevedendo, altresì, che i candidati devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili, nonché di lauree magistrali o specialistiche a contenuto propriamente giuridico, locuzione che è chiarita, ai fini della partecipazione al concorso, in modo da includere soltanto i titoli universitari conseguiti sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare “IUS” non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento. Infine, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per commissario dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera d):
 - ai nn. 1) e 2), che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario. Inoltre, si trasferisce la potestà regolatoria della disciplina del corso di formazione dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
 - al n. 3), che al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei commissari capo è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati, secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio; in questo modo, si mira a garantire l'equilibrio tra le esigenze di vita dei funzionari in assegnazione, assicurate dalla scelta su base provinciale, e quelle di migliore funzionalità dell'Amministrazione (che, secondo la già vigente disciplina di attuazione, opera in base agli esiti di apposito *profiling* attitudinale dei frequentatori);
- alla lettera e), nn. 1) e 2), una riformulazione delle ipotesi in cui i frequentatori del corso per commissario possono essere avviati alla frequenza del primo corso successivo qualora l'assenza si sia protratta oltre il termine stabilito dalla legge, includendovi, in linea con quanto previsto pure per gli altri ruoli, le gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita;
- alla lettera f):
 - al n. 1), un intervento formale di coordinamento;
 - al n. 2), oltre interventi formali di coordinamento, una modifica delle aliquote delle percentuali previste per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, attraverso l'aumento di quella riservata agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti e agenti, con contestuale rimodulazione di quella del ruolo degli ispettori, allo scopo di meglio equilibrare, anche rispetto a quanto già previsto con il primo correttivo, le opportunità di sviluppo di carriera del personale dei ruoli di base, che risulta in numero significativamente maggiore in confronto con il ruolo degli ispettori;
 - al n. 3), che, per la partecipazione al concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, i candidati devono essere in possesso di lauree triennali a contenuto propriamente giuridico, e precisando, in tal senso, che, ai fini della partecipazione al concorso, sono tali quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare “IUS” non inferiore a due terzi del totale previsto mediante superamento di esami in trentesimi; inoltre, sono aggiunte alcune modifiche di coordinamento;

- al n. 4), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice commissari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera g):
 - al n. 1), per le medesime esigenze sottese all'assegnazione dei commissari capo, che, al termine del corso di formazione, l'assegnazione dei vice commissari è effettuata in relazione alla scelta della provincia da parte degli interessati (senza più preclusione per quella di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando, nel segno di una piena flessibilità, in funzione di esigenze di funzionalità), secondo l'ordine della graduatoria finale, rimettendo, invece, all'Amministrazione l'individuazione dell'ufficio di servizio;
 - al n. 2), un intervento di *drafting* formale;
- alla lettera h):
 - ai nn. 1), 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento, allo scopo di coprire, in tempi più brevi, le vacanze che si determinano in corso d'anno, con significativi benefici riflessi sulla organizzazione e sulla funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; inoltre, intervento anche sulla portata del corso di formazione dirigenziale, finalizzato a non modificare, per coloro che lo superano, la graduatoria di merito relativa alla promozione a vice questore aggiunto;
 - al n. 4), la precisazione delle modalità di immissione in ruolo dei neo-vice questori aggiunti, garantendo la precedenza, nella graduatoria di inizio corso, a coloro che sono stati promossi mediante scrutinio rispetto a coloro che sono risultati vincitori del concorso interno. Inoltre, previsione che i commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni non conseguono la promozione, salvo che l'assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo;
 - al n. 5), interventi di *drafting* e il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di formazione per vice questori aggiunti dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera i). ai nn. 1) e 2), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di primo dirigente, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento in allineamento a quanto previsto *sub lett. h)*;
- alla lettera l):
 - al n. 1), un intervento di *drafting* formale;
 - ai nn. 2) e 3), l'introduzione, a regime, del sistema del c.d. "doppio scrutinio" per le promozioni alla qualifica dirigenziale di dirigente superiore, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- alla lettera m), l'inserimento, per il necessario completamento di tutte le possibili ipotesi minime del percorso di carriera dei funzionari di Polizia, della previsione di aver prestato servizio in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza;
- alla lettera n), un intervento di *drafting* formale;

- alla lettera o), nn. 1), 2), 3), 4) e 5), in simmetria con le modifiche introdotte per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, una rimodulazione delle disposizioni in materia di accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con contestuale trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera p), nn. 1) e 2), interventi di *drafting* formale e di coordinamento simmetrici a quelli introdotti per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, specificando che il giudizio espresso dal dirigente dell'ufficio al termine del periodo di tirocinio operativo, mediante relazione, formerà oggetto di valutazione esclusivamente in occasione della redazione del rapporto informativo del funzionario tecnico;
- alle lettere q), r) e s), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali della carriera “ordinaria”, l’introduzione, a regime, del sistema del c.d. “doppio scrutinio” per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente tecnico e a dirigente superiore tecnico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento;
- alla lettera t), l’eliminazione della previsione dell’indisponibilità di un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in caso di nomina del dirigente generale tecnico, al fine di mantenere la disponibilità delle intere dotazioni organiche della qualifica di dirigente superiore nei diversi ruoli tecnici;
- alla lettera u), il completamento delle attribuzioni dei Primi dirigenti medici di Polizia che dirigono Uffici sanitari provinciali, riconoscendone la competenza anche in ordine all'accertamento della dipendenza delle lesioni traumatiche da causa violenta subite in servizio da appartenenti alla Polizia di Stato. La misura, avendo l'effetto di ridurre il carico di lavoro attualmente gravante sulle infermerie presidarie per distribuirlo anche su importanti uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è finalizzata ad agevolare l'efficace e rapido completamento delle pratiche sanitarie in parola, tra l'altro riducendo i tempi in cui i dipendenti interessati restano in posizione di aspettativa;
- alla lettera v):
 - al n. 1), in simmetria con quanto viene disposto per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, che i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari devono essere in possesso, oltre che dei diritti politici, anche di quelli civili;
 - al n. 2), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei medici e medici veterinari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
 - al n. 3), una riformulazione della norma relativa alla riserva dei posti, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, in favore del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento ai requisiti e ai limiti di età dei partecipanti;
- alla lettera z), nn. 1) e 2) e 3), interventi di *drafting* formale ed un intervento per la riduzione dei termini massimi di assenza dai corsi per medico e per medico veterinario, calibrandola sulla ridotta durata dei corsi;
- alle lettere aa), bb) e cc), in analogia a quanto previsto per le corrispondenti qualifiche dirigenziali delle carriere “ordinaria” e “tecnica”, l’introduzione, a regime, del sistema del c.d. “doppio scrutinio” per le promozioni a medico capo, medico veterinario capo, primo dirigente medico, primo dirigente medico veterinario e dirigente superiore medico, con decorrenza, rispettivamente, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno in relazione alle vacanze organiche verificatesi nel semestre di riferimento; inoltre, previsione del trasferimento della potestà regolatoria della disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi dirigenziali dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alle lettere dd) e ee), interventi di *drafting* formale;

- alla lettera ff), l'abrogazione, a fini sistematici, della disposizione che rinvia ad un regolamento ministeriale la definizione dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nelle carriere dei funzionari, atteso che analoga disposizione è contenuta in ciascuno degli articoli relativi all'accesso delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato (articolo 3, comma 3, per i funzionari di Polizia, articolo 31, comma 3, per i funzionari tecnici di Polizia, e articolo 46, comma 2, per i medici e i medici veterinari di Polizia);
- alla lettera gg), il trasferimento della potestà regolatoria della disciplina dei corsi di aggiornamento per funzionari dal decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza al regolamento del Ministro dell'interno;
- alla lettera hh), l'introduzione di una specifica norma finalizzata a disciplinare i criteri di valutazione per gli scrutini per la promozione alle qualifiche dirigenziali dei funzionari della Polizia di Stato, anche alla luce dell'introduzione del c.d. "doppio scrutinio";
- alla lettera ii), l'abrogazione, per formali fini sistematici, della Tabella 6 recante l'equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, essendo stato quest'ultimo ruolo soppresso dal riordino delle carriere.

— OMISSES —